



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale.

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i. recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;
- l'articolo 1, comma 3, in base a cui l'autorizzazione unica indica, tra l'altro, il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata.

VISTO l'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare:

- il comma 1, secondo cui l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- il comma 2, secondo cui il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;
- il comma 3, secondo cui l'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto e, al comma 5, e secondo cui il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta

difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

VISTA la legge n. 239/2004 e s.m.i. recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010 con il quale la Luminosa s.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Benevento, di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale di potenza termica pari a 680 MW c.c. e una potenza elettrica pari a 385 MW c.c., oltre ad un gasdotto ed alle opere elettriche per il collegamento della centrale alle rispettive reti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., nel rispetto di prescrizioni, e che la medesima costituisce opera di pubblica utilità, e in particolare:

- l'articolo 2 del medesimo decreto, con il quale si dispone che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-*quater* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. e che l'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lett. a) della legge n. 51/2006 e s.m.i., entro 36 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori;
- l'articolo 3 del medesimo decreto, con il quale si dispone che la Luminosa S.r.l. è altresì autorizzata a promuovere, ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisorie, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere autorizzate e che l'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati depositati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitù, deve avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del DPR n. 327/2001 e s.m.i.

VISTO il decreto direttoriale n. 55/05/2012 RT del 23 luglio 2012, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato il decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

VISTO il decreto direttoriale n. 55/03/2013 VL del 9 maggio 2013, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto direttoriale n. 55/04/2010 dalla società Luminosa S.r.l. alla Società Luminosa Energia S.r.l.

CONSIDERATO che il decreto direttoriale n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 è stato oggetto di plurimi gravami in sede giurisdizionale, impugnative queste ultime che sono state definite solo in data 22 febbraio 2019, con decreti di perenzione da parte del Consiglio di Stato.

CONSIDERATO che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-*quater*, comma 1, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. la Luminosa Energia S.r.l. avrebbe dovuto comunicare l'inizio dei lavori dell'iniziativa autorizzata entro un anno a partire dal 22 febbraio 2019, ossia entro il 22 febbraio 2020.

VISTO il decreto direttoriale n. 55/02/2020_PR del 31 luglio 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta della Luminosa Energia S.r.l. trasmessa con nota del 17 gennaio 2020, condividendo le motivazioni rappresentate dalla società in merito alla necessità di adeguare il progetto alle migliori tecnologie nel frattempo intervenute e tenendo in considerazione le disposizioni di legge nazionali (stato di emergenza) in materia di COVID 19, ha disposto che:

- i lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato con decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 dovevano essere avviati entro il 29 ottobre 2022 e che l'impianto sarebbe

dovuto essere messo in esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006 e s.m.i., entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori, così come già previsto dal decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010;

- l'eventuale emanazione del decreto di esproprio di cui all'art. 3 del decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 doveva intervenire entro la data del 22 febbraio 2024.

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico.

CONSIDERATO che in data 30 luglio 2021 la proprietà della società Luminosa Energia S.r.l. è passata alla Società BKW Italia S.p.a., che, con atto a rogito Notaio Luca Zona, Repertorio n. 39034, Raccolta n.17849, registrato a Milano il 3 agosto 2021 al n. 87283, ha acquistato il 100% delle quote societarie di Luminosa Energia S.r.l. e a seguito del subentro nella proprietà, la società ha avviato le attività preordinate all'aggiornamento progettuale della Centrale alle migliori tecnologie sopravvenute così come previsto nel Decreto di Proroga.

CONSIDERATO che, con riferimento alla Pandemia da COVID 19, successivamente alla dichiarazione dello Stato di Emergenza, con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), all'art. 103, comma 2, è stato previsto che "*Tutti i certificati, attestati permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello Stato di Emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello Stato di Emergenza.*"

CONSIDERATO che con delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 e in seguito con il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e con il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 — lo Stato di Emergenza correlato all'emergenza sanitaria è stato di volta in volta prorogato, da ultimo fino al 31 marzo 2022.

VISTA l'istanza della Luminosa Energia S.r.l., acquisita al prot. MiSE n. 19653 del 22 giugno 2022, con cui la medesima ha chiesto al Ministero della transizione ecologica di voler adeguare alle intervenute proroghe dello Stato di Emergenza il *dies a quo* di decorrenza biennale del termine di avvio dei lavori di realizzazione della Centrale già concesso con il Decreto di Proroga n. 55/02/2020-PR del 31 luglio 2020 e, conseguentemente, di voler disporre che, in applicazione del D.L. n. 18 del 2020, il termine per l'avvio dei lavori venga fissato al 29 giugno 2024 per effetto delle intervenute proroghe dello Stato di Emergenza.

CONSIDERATO che, nella succitata istanza, la società Luminosa Energia S.r.l. ha rappresentato che la situazione emergenziale correlata alla pandemia di Covid-19 ha rallentato e reso più difficoltosi non soltanto i procedimenti amministrativi e le interlocuzioni con gli enti, ma anche le ordinarie operazioni di progettazione nonché l'approvvigionamento delle materie prime con i conseguenti effetti sull'avvio dei cantieri;

CONSIDERATO che la recente crisi geopolitica internazionale correlata alla guerra in Ucraina, oltre ad aggravare le già esistenti problematiche inerenti agli approvvigionamenti di materiali e materie prime, ha avuto una diretta incidenza sul comparto industriale energetico, con conseguenti effetti diretti in ordine all'avvio delle attività di cantiere.

RITENUTO di condividere che il termine biennale per l'avvio dei lavori fissato del decreto n. 55/02/2020_PR al 29 ottobre 2022 si debba intendere automaticamente prorogato, per l'effetto delle

successive disposizioni di legge intervenute che hanno prorogato più volte lo Stato di Emergenza, fino al novantesimo giorno dalla data di cessazione dello stato di emergenza stesso, ovvero fino al 29 giugno 2024.

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alla necessità di aggiornare il progetto in conformità alle migliori tecnologie disponibili, presupposto fondamentale della proroga concessa con decreto direttoriale n. 55/02/2020_PR, la società Luminosa Energia S.r.l.:

- in data 23 febbraio 2021, ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica istanza di riesame dell'A.I.A. con valenza di rinnovo (ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- in data 14 aprile 2022, ha presentato, sempre al Ministero della Transizione Ecologica, istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152.2006 per l'adeguamento del progetto della Centrale alle migliori tecnologie resesi nel frattempo disponibili;
- ha avviato un confronto con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per avere conferma delle condizioni di sicurezza idraulica del progetto presentando, in data 26 aprile 2022, istanza di compatibilità idraulica dell'opera presso l'Autorità e con il Comune di Benevento al fine di individuare eventuali misure di compensazione dell'impatto territoriale dell'intervento;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa all'istanza di riesame A.I.A. in corso presso il MiTE e l'istruttoria relativa all'istanza presentata all'Autorità di bacino sono ancora in corso;

CONSIDERATO che la Verifica di Assoggettabilità a VIA si è conclusa con l'emissione del Decreto n. 0000264 del 07/10/2022 del MiTE, con il quale è stato disposto che il progetto denominato "*Miglioramento energetico-ambientale con turbina a gas di classe F di ultima generazione e adeguamento progettuale alla nuova pressione di fornitura del metano dalla rete Snam*" sia da assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

RITENUTO fondamentale per la corretta realizzazione del progetto che le suddette istruttorie pervengano a conclusione e che il progetto stesso sia adeguato alle conclusioni e alle prescrizioni che in esse saranno riportate.

RITENUTO quindi di poter accogliere integralmente la richiesta di proroga da parte della società Luminosa Energia S.r.l. del 22 giugno 2022, risultando la stessa pervenuta entro il termine di scadenza già fissato al 29 ottobre 2022 e ritenendone condivisibili le motivazioni alla base.

DECRETA

Articolo 1

Proroga del termine di avvio lavori

1. I lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato con decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 devono essere avviati dalla Luminosa Energia S.r.l. entro il 29 giugno 2024.
2. L'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006 e s.m.i., entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori, così come già previsto dal decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

Articolo 2

Disposizioni aggiuntive

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, restano valide le disposizioni di cui ai decreti n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 e n. 55/02/2020_PR del 31 luglio 2020.
2. Il presente provvedimento lascia comunque impregiudicate le competenze in materia di VIA ed AIA da parte del Ministero della Transizione Ecologica.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marilena Barbaro